LEGGE REGIONALE N.14 DEL 20 DICEMBRE 2004

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N.63 DEL 22 DICEMBRE 2004

TUTELA DELLA MINORANZA ALLOGLOTTA E DEL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE E FOLKLORISTICO DELLA COMUNITA' ALBANOFONA DEL COMUNE DI GRECI IN PROVINCIA DI AVELLINO.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Articolo 1

1. La regione Campania tutela il patrimonio linguistico, storico e culturale della Comunità albanofona del comune di Greci in provincia di Avellino.

Articolo 2

1. La Regione, d'intesa con l'amministrazione provinciale di Avellino, in armonia con le finalità di cui all'articolo 1, promuove nelle scuole materne e d'obbligo del comune di Greci - AV -, insieme con la lingia italiana anche l'insegnamento della lingua arbereshe.
2. Per l'attuazione del comma 1, si applica quanto previsto dall'articolo 4 della legge 482/99.

Articolo 3

1. La regione, la provincia e le università della Campania concorrono fra loro all'istituzione, promozione e finanziamento di:
   a) biblioteca e discoteca di cultura arbereshe, archivio storico documentale magnetico e multimediale, banca dati con raccolta di materiali storici, folkloristici e di tradizioni culturali, artistiche e linguistiche;

b) premi letterari, artistici e altre iniziative e manifestazioni culturali;
c) pubblicazione di una grammatica e di un vocabolario della lingua arbereshe, di periodici, giornali, saggi e pubblicazioni utili per la salvaguardia e la tutela della lingua e della cultura arbareshe;
d) seminari e corsi di aggiornamento sulla lingua e letteratura albanese-arbareshe, nonché studi e tavole rotonde per promuovere la ricerca della identità linguistica e culturale della comunità albanofona;
e) scambi culturali e rapporti con la Repubblica d'Albania e con altre comunità albanofone d'Italia.

Articolo 4

1. I corsi di insegnamento della lingua albanese-arbereshe sono tenuti da docenti con diploma di laurea in lingue rilasciati da università statali, con preferenza per i docenti di parlata locale.

Articolo 5

1. La Regione stipula convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico per le trasmissioni giornalistiche e programmi di lingua arbereshe ammessi a tutela con il sistema radiofonico e televisivo regionale, o appositi accordi con emittenti locali al fine di garantire la tutela della minoranza linguistica di Greci - AV- .

Articolo 6

1. Nell'ambito del bilancio regionale è istituito un nuovo capitolo di spesa per l'attuazione della presente legge, comprese le provvidenze per l'editoria, organi di stampa, emittenti radiotelevisive private ed associazioni riconosciute sul territorio per la salvaguardia della minoranza linguistica.

Articolo 7

1. La Regione nell'ambito dei compiti e della delega sulla formazione professionale programma corsi per favorire la tutela e la trasmissione degli insegnamenti e della tradizione arbereshe.

Articolo 8

1. Agli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge, stabiliti in euro 200.000,00 per il corrente esercizio finanziario, si fa fronte aumentando lo stanziamento di cui all'unità revisionale di base 3.11.31 di pari importo, mediante prelievo dell'occorrente somma, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n.7/2002, dell'U.P.B. 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004 che si riduce della medesima entità.
2. Per gli anni successivi si provvede con leggi di bilancio.

Articolo 9
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Napoli, 20 dicembre 2004

-BASSOLINO-